

Classificazione documento: Consip Public

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 7 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA – COVID-19 – ID 2281

Il presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

SECONDO ERRATA CORRIGE

Il paragrafo 15 della Lettera di invito **“AGGIUDICAZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEI SUCCESSIVI APPALTI”** nella parte in cui elenca i documenti da produrre successivamente all'aggiudicazione e, più in particolare, la lettera f) secondo cui il Fornitore dovrà produrre:

“idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 5% dell'importo determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall'operatore economico per le relative quantità rese disponibili nell'Allegato Dichiarazione di Offerta Economica. Qualora l'importo così determinato risulti superiore a una soglia pari al 2,5% del valore stimato del lotto, l'importo della garanzia sarà pari al valore della suddetta soglia (2,5%). Qualora, invece, l'importo determinato come sopra indicato risulti inferiore a una soglia pari all'1% del valore stimato del lotto, l'importo della garanzia sarà pari al valore della suddetta soglia (1%).”

si intende sostituito come segue

“idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 5% dell'importo determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall'operatore economico per le relative quantità rese disponibili nell'Allegato Dichiarazione di Offerta Economica. Nell'ipotesi in cui il Fornitore dichiari una nuova disponibilità di prodotti dovrà conseguentemente integrare la garanzia prestata nella misura del 5% del nuovo importo determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti per le nuove quantità rese disponibili. Si evidenzia che l'importo della garanzia definitiva, anche eventualmente integrata con le modalità di cui sopra, non potrà in ogni caso essere superiore al 2,5% del valore stimato del lotto.”

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)